

La Corte deve decidere sulla stabilizzazione dei supplenti con contratti di lunga durata

# Precari, la Consulta prende tempo

## Il giudice relatore: è spravvenuta la legge 107/2015

**A**ncora incertezze sulla stabilizzazione dei precari della scuola: la questione di legittimità è stata posta al vaglio della Corte Costituzionale che ha aperto i lavori nell'udienza del 17 maggio scorso. Le ordinanze di remissione sono sei, la prima dell'anno 2012 del Tribunale di Roma e l'ultima dell'anno 2014 del Tribunale di Trento: la norma sotto esame è l'art. 4, comma 1, della legge n. 124/99, nella parte in cui consente la copertura delle cattedre, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre di ogni anno e che rimangano prevedibilmente scoperte, mediante il conferimento di supplenze annuali.

**Tanto era stato previsto in attesa** dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (quindi negli ultimi quindici anni, fino alla legge n. 107/2015), situazione che ha comportato una successione di contratti a tempo determinato e dato origine a quel fenomeno definito come abuso di precariato. Gli insegnanti, che sono stati utilizzati per anni a supplire nelle cattedre scoperte, pretendono, dunque, la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro con la trasformazione del contratto da tempo determinato (perché protratto oltre i trentasei mesi) a tempo indeterminato. Pare ad essi evidente, infatti, che gli incarichi annuali disposti in successione hanno avuto la funzione di sopperire ad esigenze non transitorie



La corte costituzionale

bensi a carenze strutturali e permanenti dell'Amministrazione; il ricorso sistematico alle assunzioni a termine dovrebbe, comunque, ritenersi illecito per il contrasto con i principi posti dalla Direttiva europea n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999, e quindi con l'articolo 117 della Costituzione per violazione della gerarchia delle norme, e più estesamente dell'art. 11 sul riconoscimento e sulla valenza delle organizzazioni internazionali.

**Invero, la Direttiva europea** è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 368/01 (poi integrato dalla legge n. 247/07) che mira ad evitare l'abusivo ricorso al contratto a termine ed impone la conversione a tempo indeterminato qualora il rapporto provvisorio sia ripetuto, senza soluzione di continuità, oltre il termine di trentasei mesi. La disciplina che deve ritenersi applicabile anche ai dipendenti di pubbliche amministrazioni.

**Il ministero resiste affermando** che l'intervento della legge sulla Buona Scuola avrebbe sanato anche questa situazione avendo realizzato la condizione concorsuale po-

sta come limite temporale dalla legge contestata.

**L'udienza ha sollevato ulteriori polemiche** sia perché la Corte ha ritenuto fuori termine le costituzioni di alcuni dipendenti e gli interventi ad adiuvandum di importanti organizzazioni sindacali quali **Gilda**, Flc-Cgil e Codacons, sia per la presentazione del giudice relatore che è parsa sintetica e semplificata per la sopraggiunta legge n. 107. I difensori dei lavoratori hanno insistito affinché la Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, riconosca l'applicabilità dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 che, in tema di revisione della normativa, riassetta la nuova disciplina organica dei contratti di lavoro subordinati.

**Anche su questo fronte,** dunque, restano tesi i rapporti tra docenti ed Amministrazione in attesa di conoscere le decisioni della Corte.

© Riproduzione riservata

